REGOLAMENTO (CEE) N. 4178/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e di conserve di talune sardine delle sottovoci ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie della Tunisia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1), completato dal regolamento (CEE) n. 1080/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia (2), ed il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (3) prevedono che le preparazioni e le conserve di talune sardine, delle sottovoci ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie della Tunisia, possano essere importate nellà Comunità in esenzione da dazio doganale; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1988 il regime comunitario applicato nel 1987; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario per un volume di 100 tonnellate in esenzione da dazio; che tale contingente tariffario è valido dal 1° gennaio 1988 fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all'applicazione di un regime comunitario d'importazione per i prodotti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988;

considerando che, entro i limiti di tale contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (4);

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene già conto di tale circostanza e utilizza i codici della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, i numeri di codice TARIC relativi ai prodotti in questione,

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi el il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina o all'applicazione di un regime comunitario di importazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, il dazio doganale all'importazione nella Comunità dei prodotti sottoelencati originari della Tunisia è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

(1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 120 del 6. 5. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Numero della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1201		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati a partire da uova di pesce:		
	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	– di sardine, della specie Sardinia pilchardus	100	esenzione

Entro i limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia contenute nel protocollo relativo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina a seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Comissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. HAARDER